Comune di Gaiole in Chianti

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. **37** del **31/03/2022**

OGGETTO:	**Regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista - Approvazione**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trentuno** del mese di **marzo** alle ore 18.30 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele

Risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE	Sindaco	X	
2	GIUNTI EMANUELE	Vice Sindaco	X	
3	VERZURI FRANCESCO	Assessore	X	
			3	0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Ai sensi dell'art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020, del Decreto del Sindaco n 4 del 25/06/2020 e dell'art. 35 dello Statuto comunale, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dal citato decreto e nel rispetto dell'art. 97, DLGS 267/2000.
In particolare il Segretario comunale attesta che:

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza tramite piattaforma digitale Google Meet attiva sia in video che in audio per tutta la durata della seduta;
- I componenti dell'organo collegiale, così come il Segretario comunale, si sono collegati con videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta;
- I componenti dell'organo collegiale sono stati identificati mediante riconoscimento visivo;
- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
l'art. 7 del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"
l'art. 35 dello Statuto, relativo al funzionamento della Giunta comunale;

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento;

Richiamate:
- la precedente deliberazione n. 40 del 30/09/2020 co cui il Consiglio comunale procedeva all'approvazione delle modifiche al comma 3 dell'art. 35 dello "Statuto del Comune di Gaiole in Chianti" relativamente alla possibilità di svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza;

- la precedente deliberazione n. 138 del 28/11/2022 con cui la Giunta comunale approvava il Regolamento inerente i criteri di funzionamento in modalità a distanza della Giunta comunale, anche in considerazione della proclamazione dello stato di emergenza in relazione all'epidemia da Covid -19;

Considerato pertanto che negli ultimi due anni il Comune ha svolto parte delle sedute degli organi collegiali in remoto, usando la videoconferenza, anche in modalità mista, sommando quindi presenza nella sede comunale e videoconferenza;

Considerato che la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali, consiglio, organi interni e giunta, in videoconferenza, in costanza dell'emergenza COVID 19, è stata prevista dall''art.73, c. 1, del DL 18/2020, convertito dalla L 27/2020, il quale al comma 1 prevede "*Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente*". Gli effetti di tale norma sono stati prorogati automaticamente alla proroga dello stato di emergenza, che ha termine il 31 marzo 2022;

Ritenuto che la possibilità di svolgere le sedute in videoconferenza, anche in modalità mista, nasce dalla constatazione di come questo strumento operativo abbia dato prova di grande utilità, al di là del periodo di pandemia, perché accompagna la flessibilità all'immediatezza delle sedute e rende più agevole la partecipazione dei componenti, senza niente togliere al corretto esercizio delle funzioni;

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Considerato che trattandosi di una mera facoltà, il sistema della videoconferenza nemmeno incide sulla possibilità che le sedute vengano svolte in presenza;

Valutato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere in dibattito e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno;

- la compresenza fisica è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedimentali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'organo esecutivo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente della Giunta, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in videoconferenza, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dalla Giunta stessa o dal Sindaco;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato "Regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista" che costituisce parte integrale e sostanziale al presente atto.

Con successiva votazione, favorevole e unanime;

DELIBERA, altresì

Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del DLgs. 267/00 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure di cui trattasi.

Regolamento di organizzazione delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza o mista.

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta è consentita, oltre che in presenza, anche con modalità telematica, prevedendosi la possibilità che uno o più dei componenti l'organo, oltre al segretario generale, partecipino anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede comunale.

2. La seduta può quindi tenersi in modalità mista (con alcuni componenti in presenza ed altri che partecipano a distanza) oppure completamente in audio-videoconferenza, cioè con tutti i membri ed il segretario generale comunale presenti in luoghi diversi, mediante utilizzazione di opportuni strumenti di telecomunicazione e di gestione della conferenza, nel rispetto dei principi di cui ai successivi punti 3 e 4.

3. La convocazione delle sedute avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto, ovvero semplicemente via mail, WhatsApp o similari, ma deve necessariamente indicare che le sedute si svolgeranno in modalità videoconferenza o mista.

4. La strumentazione telematica adottata deve consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti garantendo:

- la verifica delle identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza:
- la possibilità immediata di intervento nella discussione e di partecipare alla votazione;
- la garanzia di segretezza della seduta.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, web conference a condizione che vengano rispettate dette condizioni.

5. La votazione deve svolgersi in forma palese. Per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, si provvederà mediante utilizzo di specifici applicativi informatici che gestiscano tale modalità di votazione anche da remoto. Qualora questo non sia possibile la seduta degli organi istituzionali si svolgerà in presenza.

6. Il riconoscimento visivo e vocale dei partecipanti deve essere garantito durante tutta la seduta, in caso contrario si è considerati assenti. In caso di necessità di assentarsi momentaneamente o di abbandonare la seduta definitivamente, si dovrà previamente comunicare la circostanza al sindaco e al segretario generale che annoterà l'assenza.

7. Durante lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, gli atti vengono visionati nelle forme tradizionali (es. caricamento sul programma informatico) o inviati via posta elettronica o letti in corso di seduta. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

8. La verbalizzazione della seduta darà contro delle modalità di effettuazione dei lavori della Giunta e di assistenza del segretario generale.

9. Il luogo di svolgimento è sempre considerato il palazzo comunale.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Ciancaglini Marco
(*Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).*

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE **L'assessore**
Dott. CIANCAGLINI MARCO

_____ _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ▫ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ……..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.
- ▫ E' stata trasmessa, con elenco n. …….. in data ……..... ai capigruppo consiliari (articolo 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì ……..

Il responsabile del servizio

……

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- ▫ E' divenuta esecutiva il giorno _____
  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ▫ E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla residenza comunale, lì …….....

Il responsabile del servizio

……

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.